



POR FESR 2007-2013

Asse III attività a2 e b2

**Avviso pubblico
per la presentazione di
Progetti per Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale
Energia**

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Risorse
- Art. 3 - Soggetti beneficiari
 - 3.1 effetto di incentivazione per le grandi imprese
- Art. 4 – Oggetto degli interventi
- Art. 5 – Misura delle agevolazioni
- Art. 6 - Spese ammissibili a contributo
 - Art. 6.1. Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese
 - Art. 6.2. Spese ammissibili
 - Art. 6.3 Spese escluse
- Art. 7 – Presentazione delle domande
- Art. 8 – Informazioni sul procedimento amministrativo
 - Art. 8.1. – Responsabile del procedimento
 - Art. 8.2. – Modalità istruttoria
 - Art. 8.3 – Istruttoria formale
 - Art. 8.4 - Istruttoria valutativa
- Art. 9 – Ammissione a contributo
- Art. 10 – Modalità di erogazione
 - Art. 10.1. Erogazione anticipo del contributo
 - Art. 10.2. Erogazione saldo del contributo
- Art. 11 – Rendicontazione del progetto
- Art. 12 – Divieto di cumulo
- Art. 13 - Variazioni
- Art. 14 – Obblighi beneficiari
- Art. 15 – Controlli in loco e ispezioni
- Art. 16 – Revoca dei Contributi
- Art. 17 – Riepilogo della tempistica del procedimento amministrativo
- Art. 18 - Tutela della Privacy
- Art. 19 – Rispetto delle norme comunitarie
- Art. 20 – Disposizioni finali
- Art. 21 – A chi rivolgersi per informazioni
- Art. 22 – Informativa

ALLEGATI

Allegato a) - Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili

Allegato b) - Modulo di richiesta di agevolazione

Allegato c) - L'impresa

Allegato d) - Il Progetto

Allegato e) - Tabella per la determinazione dei costi agevolabili

Allegato f) - Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria per imprese di nuova costituzione per le PMI

Allegato f) bis - Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria per imprese di nuova costituzione per le Grandi Imprese

Allegato g) - Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria standard per le PMI

Allegato g) bis - Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria standard per le Grandi Imprese

Allegato h) - Dichiarazione del legale rappresentante

Allegato i) - Schema di polizza fideiussoria

Allegato l) - Richiesta di erogazione di anticipo

Allegato m) - Richiesta di erogazione del saldo

Allegato n) - Schema di Rapporto finale di Ricerca

Allegato o) - Criteri per la determinazione ed imputazione dei Costi

Allegato p) - Dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA

Allegato q) - Definizione di PMI e di Grande Impresa

Art. 1 – Finalità

1. Il presente bando è emanato in attuazione del POR FESR (2007-2013) Regione Umbria, nel rispetto dei criteri di selezione delle operazioni (art. 65, primo comma, lettera a) del Reg. CE n. 1083/2006 approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 in data 5 febbraio 2008), del Programma annuale per la crescita, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo regionale approvato con D.G.R. n. 1179 del 01/10/2012, di quanto disposto con la D.G.R. n. 1735 del 27/12/2012, e prevede la concessione di contributi a fondo perduto sulle spese sostenute dalle piccole, medie e grandi imprese di produzione di beni e/o servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale su componenti/prodotti/sistemi/tecnologie destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili e/o per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse, stanziare secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1735/2012 citata ammontano ad € 3.500.000,00 e trovano copertura nel POR-FESR 2007-2013 Asse III Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili per le seguenti attività
 - attività a2 "sostegno ad attività di ricerca industriale per lo sviluppo di sistemi e tecnologie innovative di produzione energetica da fonti rinnovabili e per la produzione industriale degli stessi"
 - attività b2 "sostegno alle attività di ricerca industriale e alla realizzazione di sistemi a maggiore efficienza energetica"La Regione Umbria si riserva la facoltà di incrementare gli stanziamenti attraverso ulteriori assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Le risorse verranno utilizzate per il finanziamento di progetti con le caratteristiche di cui al successivo art. 4.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. La domanda di ammissione al bando può essere presentata dalle imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi aventi un codice ATECO ammissibile ai sensi dell'allegato a) al presente bando.
2. Tali imprese devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
 - iscrizione, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAA territorialmente competente;
 - operatività nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte ad alcuna procedura concorsuale (anche volontaria, quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione) e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani attestati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. in corso o nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda;
 - trovarsi in regola con la disciplina concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
 - non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)¹;
 - Il progetto presentato deve essere finalizzato ad attività economica identificata da codice ATECO 2007 incluso tra quelli riportati nell'allegato a) e deve essere realizzato presso una unità locale del soggetto beneficiario ubicato nel territorio della Regione Umbria che deve risultare regolarmente registrata presso la locale CCIAA anche in relazione all'attività progettuale da svolgere.

¹ Nel caso di PMI l'impresa in difficoltà è quella definita all'art.1, co. 7 del Reg.(CE) 800/2008.

3. I soggetti richiedenti le agevolazioni oggetto del presente bando devono infine attestare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007⁽²⁾.
4. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di ammissione al presente bando; nel caso di presentazione di domande multiple sarà considerata valida solo quella inviata per prima.
5. L'impresa potrà rinunciare espressamente ad una domanda di ammissione già presentata. La rinuncia dovrà essere comunicata formalmente a: Regione Umbria - Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria - Servizio Politiche di Sostegno alle imprese – Via Mario Angeloni n. 61, 06124 Perugia all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

Art. 3.1 – Effetto di incentivazione per le grandi imprese

1. Le Grandi Imprese, così come definite in allegato q) potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando solo se l'aiuto che viene loro concesso ha un effetto di incentivazione, ossia se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni³:
 - a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI (ricerca, sviluppo e innovazione);
 - b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
 - c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
 - d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.
2. L'effetto di incentivazione sarà valutato in fase di selezione dei progetti ammissibili utilizzando i dati forniti dall'impresa e che saranno verificati in sede di rendicontazione finale del progetto ammesso a contributo sulla base di quanto esposto nella relazione finale nella quale dovranno essere indicate le attività di ricerca e sviluppo aggiuntive avviate a seguito dell'aiuto ricevuto.

Art. 4 – Oggetto degli interventi

1. I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati a valere sul presente bando dovranno essere inerenti ad attività di ricerca e sviluppo su componenti/prodotti/sistemi/tecnologie destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili e/o per il miglioramento dell'efficienza energetica.
2. I progetti per i quali si chiede l'agevolazione devono essere avviati non prima del giorno successivo a quello di invio della richiesta di agevolazione tramite PEC e dovranno avere una durata non superiore a 15 mesi.

² In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 1223 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296.

³ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Reg(CE) n. 800/2008

3. I progetti avviati dopo la data di pubblicazione del decreto di concessione dell'agevolazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria devono in ogni caso concludersi entro quindici mesi da tale data.
4. I progetti potranno comprendere attività di ricerca industriale purché i relativi costi non superino il 25% del totale dei costi ammessi del progetto.
5. Per Ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
6. Per Sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può, inoltre, trattarsi di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati ad uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 5 – Misura delle agevolazioni

1. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 800/2008 pubblicato sulla G.U.C.E. il 9 Agosto 2008 e dalla D.G.R. n. 1111 del 3 settembre 2008 "Regolamento della commissione Europea 800/2008 del 6 agosto 2008. Istituzione regime di aiuto a favore della Ricerca Industriale e dello Sviluppo Sperimentale ex artt. 30 e 31".
2. L'agevolazione a favore delle PMI è concessa secondo la seguente misura di intervento: contributo in conto capitale pari al:
 - 35% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo sperimentale;
 - 60% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale;

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

3. L'agevolazione a favore delle Grandi Imprese è concessa secondo la seguente misura di intervento: contributo in conto capitale pari al:
 - 25% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo sperimentale;

- 50% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale;

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

- Le informazioni in ordine agli aiuti sono state comunicate ai sensi del Regolamento CE 800 del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 9 agosto 2008.

Art. 6 – Spese ammissibili a contributo

Art. 6.1 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

- Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati dall'impresa a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di ammissione al bando e comunque fatturate e pagate in data successiva alla presentazione della domanda medesima. A tal fine si considerano:
 - la data della ricevuta di invio della PEC del beneficiario;
 - la data dei titoli di spesa e dei relativi pagamenti.
- Gli importi della spesa complessiva del progetto presentato indicati in domanda e/o successivamente verificati:
 - a seguito di istruttoria economico – finanziaria e tecnico scientifica;
 - in sede di rendicontazione, ai sensi del successivo art. 11,
 dovranno essere compresi entro i seguenti limiti minimi e massimi a pena di esclusione dalla richiesta di agevolazione:

limiti minimi e massimi di ammissibilità della spesa sul progetto:

SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
€ 130.000,00	€ 1.000.000,00

Art. 6.2 – Spese ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

- spese per personale dipendente di ricerca** (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;
- costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari**. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;
- servizi di consulenza** e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. Tali spese non potranno comunque eccedere il 50% dei costi ammissibili del progetto. In questa voce verranno incluse:
 - spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo sperimentale;
 - prestazioni di terzi aventi carattere meramente esecutivo (es. costruzione prototipo, effettuazione prove ecc...)

- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.
 - e) **materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca.** In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..
3. Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto nell'allegato o) "criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi" al modulo di domanda. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., alle spese di spedizione e di trasporto, ai bolli e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

Art. 6.3 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
- a) relative ad interventi avviati in data pari o anteriore alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero effettuate, a qualsiasi titolo (es.: acconti, caparre) e per qualsiasi importo, in data pari o anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione al bando. A tal fine farà fede la data di invio della PEC;
 - b) regolate con modalità diverse da quelle previste all'art. 11 (ad esempio pagamenti in contanti, compensazioni, cessione di beni, etc...)
 - c) relative a beni usati.
 - d) effettuate e/o fatturate dall'amministratore unico dell'impresa beneficiaria
 - e) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa beneficiaria, persone fisiche socie e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado) in assenza del rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato o) "Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi".

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, mediante un unico invio, all'indirizzo di posta elettronica certificata secondo i tempi e la procedura di seguito indicati. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda faranno fede la data e l'ora della PEC⁴ (posta elettronica certificata) indicati nella ricevuta di accettazione da parte del gestore di PEC del mittente.
2. Le imprese beneficiarie dovranno registrarsi presso lo sportello telematico del Soggetto Gestore Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale Spa www.incentivi.mcc.it seguendo il percorso Incentivi Regionali/Umbria/ Legge 598/94 "Ricerca" Bando "Energia" 2013 al fine di ottenere le credenziali di autenticazione necessarie per l'acquisizione informatica dei dati di domanda e la sua successiva gestione telematica.
3. La richiesta di agevolazione deve essere compilata, pena l'esclusione, utilizzando l'apposito modulo disponibile all'indirizzo internet evidenziato al precedente punto 2.

⁴ La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo speciale di mail che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. L'uso della PEC garantisce la data e l'ora di spedizione e di ricezione e la provenienza e l'integrità del messaggio (inclusi gli allegati).

4. Allo stesso indirizzo saranno disponibili i moduli da utilizzare per la compilazione degli specifici allegati.
5. La richiesta di agevolazione correlata dagli allegati: l'impresa, il progetto e le tabelle per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi, dovrà essere inviata telematicamente.
6. A seguito dell'avvenuta acquisizione dei dati, di cui al precedente punto 5, il Soggetto Gestore rilascerà ricevuta contenente il numero di posizione della domanda, che sarà automaticamente assegnato dalla procedura informatica.
7. Ai fini della presentazione della richiesta di agevolazione di cui al precedente punto 1, tutta la documentazione inviata telematicamente al soggetto gestore, unitamente agli altri documenti elencati nella richiesta di agevolazione e alla ricevuta dell'avvenuto invio telematico, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed essere spedita tramite PEC alla Regione Umbria all'indirizzo direzionesviluppo.regione@portacert.umbria.it.
8. Solo a seguito dell'invio della richiesta di agevolazione tramite PEC alla Regione Umbria, sarà effettuata la prenotazione delle risorse.
9. Alla richiesta di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione in formato elettronico e con firma digitale laddove necessario:
 - l'impresa (allegato c)
 - il progetto (allegato d)
 - le tabelle per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi agevolabili (allegato e)
 - dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria (allegato f, f bis, g, g bis)
 - ultimo bilancio approvato completo di nota integrativa e del verbale di assemblea
 - dichiarazione del legale rappresentante (allegato h)
 - copia scannerizzata del documento di identità
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di CCIAA (allegato p)
 - copia della ricevuta di esito positivo a seguito dell'invio telematico al soggetto gestore.
10. Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato: BANDO RICERCA E SVILUPPO ENERGIA ANNUALITA' 2013 – RICHIESTA DI CONTRIBUTO - Ragione sociale dell'azienda e numero di posizione di MCC.
11. La presentazione delle domande medesime dovrà avvenire a decorrere dalle ore 0,00 dell'11 marzo 2013 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 31 dicembre 2013. A tal fine farà fede la data e l'ora della PEC indicate nella ricevuta di accettazione da parte del gestore di PEC dell'impresa richiedente il contributo. Nel caso di difformità tra il documento preinviato al soggetto gestore e il documento elettronico inviato per PEC alla Regione Umbria, farà fede quest'ultimo.
12. La Regione Umbria accoglierà le richieste di agevolazione fino ad un ammontare pari al 120% delle risorse stanziare con il presente bando. Si procederà altresì alla sospensione o chiusura anticipata dello sportello mediante avviso pubblicato sul sito www.regione.umbria.it, canale "Bandi", a seguito del raggiungimento dell'importo di cui sopra prima della scadenza del 31.12.2013. La Regione Umbria si riserva altresì la possibilità di riaprire lo stesso nel momento in cui risorse aggiuntive dovessero essere rese disponibili.
13. Alla stessa impresa non è consentito presentare più domande di agevolazione ancorché relative a differenti tipologie di spesa.

14. La spedizione della domanda deve avvenire esclusivamente da una casella di PEC rilasciata da uno dei soggetti iscritti nell'Elenco Pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (<http://www.digitpa.gov.it/pecelencogestori>) o da uno dei distributori da essi autorizzati. La casella di invio deve essere attiva fino alla conclusione del procedimento, cioè fino all'erogazione del saldo.

Si precisa che a fronte dell'invio di un messaggio di PEC, il mittente riceverà un messaggio di accettazione e un messaggio di consegna firmati dal server dei gestori di PEC di competenza. Tali messaggi devono essere conservati dall'impresa per essere esibiti in caso di contenzioso.

15. La domanda di concessione del contributo presentata ai sensi del presente bando non sarà ritenuta ammissibile e pertanto non sarà sottoposta ad istruttoria formale e valutativa qualora non sia:

a) non presentata attraverso PEC;

b) inviata in data precedente all' 11 marzo 2013;

c) inviata oltre il termine ultimo del 31/12/2013 o oltre il termine di chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento delle risorse disponibili;

d) priva del modulo di richiesta di agevolazione;

e) priva degli allegati: l'impresa, il progetto, le tabelle per la determinazione dei costi agevolabili, Dichiarazione del Legale rappresentante, documento di identità dello stesso e dichiarazione sostitutiva ;

f) priva della firma digitale su ciascuno dei seguenti documenti elettronici: richiesta di agevolazione, Dichiarazione del Legale Rappresentante, dichiarazione sostitutiva;

g) non essere stata predisposta secondo le modalità prevista ai punti 3 – 4 – 5 del presente articolo.

16. Il Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese e/o il Soggetto Gestore potranno richiedere all'impresa, anche in applicazione del D.Lgs. 15/11/2012 n. 218, eventuali integrazioni a completamento/rettifica/chiarimento della domanda presentata, a mezzo PEC e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta. Il mancato invio della risposta entro il termine suddetto comporterà la decadenza della relativa domanda dai benefici richiesti.

Art. 8 – Informazioni sul procedimento amministrativo

Art. 8.1 – Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è Regione Umbria - Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria - Servizio Politiche di Sostegno alle imprese – Via Mario Angeloni n. 61, 06124 Perugia.

2. Dirigente Responsabile del Servizio e di Attività: Daniela Toccacelo, indirizzo e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it. Per richiesta informazioni telefono 075 504 5737 – 075 5045717.

Art. 8.2. – Modalità Istruttoria

1. La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con procedura valutativa a sportello, previa verifica dei requisiti di cui al successivo articolo 8.3. secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande.
2. Le richieste pervenute per l'importo eccedente l'ammontare delle risorse disponibili, saranno finanziabili solo ed esclusivamente al verificarsi di economie e/o a seguito dell'attribuzione di risorse aggiuntive.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione da parte della Regione Umbria della richiesta di agevolazione, il servizio Politiche di Sostegno alle Imprese, provvederà tramite PEC, ad inviare alle imprese una delle seguenti comunicazioni:
 - a) comunicazione di ricevibilità della richiesta di agevolazione e conseguente avvio della fase istruttoria;
 - b) comunicazione di ricevibilità della richiesta di agevolazione con riserva in quanto la stessa eccede l'ammontare delle risorse disponibili e pertanto il progetto sarà valutato solo al verificarsi di economie o in caso di attribuzione di ulteriori risorse.

Art. 8.3. – Istruttoria formale

1. Ogni singola richiesta di agevolazione ricevibile sarà sottoposta ad una prima istruttoria formale effettuata dal soggetto gestore Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale spa, per verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;
 - la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;
 - l'assenza di cause di esclusione;
 - il rispetto dei seguenti parametri:

A) *congruenza fra capitale netto e costo del progetto*: $CN > \frac{CP - I}{2}$

CN = Capitale Netto⁵ quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- c) eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro la data di richiesta della prima erogazione.

⁵ pari al Totale del "Patrimonio Netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

CP - I = costo del progetto al netto dell'intervento minimo in conto capitale pari al 35% del costo del progetto medesimo per le PMI e al 25% per le Grandi imprese.

B) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $\frac{OF}{F} < 8\%$

OF⁶ = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;

F⁷ = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà allegare alla richiesta di ammissione l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione stessa.

In assenza di un bilancio chiuso ed approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione, l'accertamento ha esito negativo. In presenza di un valore nullo di fatturato, l'accertamento ha esito negativo.

Per i soggetti di recente costituzione (cioè **società di capitali** che alla data di presentazione della domanda non dispongono di un bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ovvero **società di persone** che alla data di presentazione della domanda non dispongono di un bilancio chiuso al 31/12 dell'anno precedente la data di presentazione della domanda, in quanto costituite successivamente al citato 31/12 dell'anno precedente), l'accertamento della capacità finanziaria delle imprese a realizzare il progetto è effettuato dal soggetto gestore sulla base del solo parametro di "congruenza fra capitale netto e il costo del progetto" di cui al precedente punto 1 del presente paragrafo.

In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA prodotto alla data di presentazione della richiesta di ammissione. Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dal Certificato di iscrizione alla CCIAA che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale risultante dal Certificato di iscrizione alla CCIAA (alla data di presentazione della richiesta di ammissione) che risultino deliberati e versati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- c) eventuale quota di capitale sociale deliberata e non versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro la data di richiesta della prima erogazione.

Per le imprese di nuova costituzione il parametro di onerosità della posizione finanziaria ha valore nullo.

⁶ Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.

⁷ Pari al valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

2. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione della domanda presentata, l'impresa proponente riceverà formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.

Art. 8.4 – Istruttoria valutativa

1. I progetti verranno selezionati con una procedura di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i. che sarà in particolare diretta a verificare:
 - a) la validità dei contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto, anche in riferimento all'appartenenza delle relative attività agli ambiti tematici di cui all'Articolo 4, alle capacità effettive del proponente di realizzare tale progetto e alla verificabilità dei suoi risultati;
 - b) l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
 - c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;

Per l'espletamento delle attività di cui ai punti a), b), c) sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, il Soggetto Gestore si avvale di esperti esterni di settore scelti nell'ambito dello specifico Albo del MIUR.

2. Le richieste di agevolazione decadono d'ufficio qualora la documentazione richiesta a completamento di quella prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti ritenuti necessari dal Soggetto Gestore non siano inviate (a mezzo PEC/fax/lettera AR) entro il termine di 15 giorni dalla data di arrivo della richiesta.
3. Le domande presentate avranno esito negativo qualora l'istruttoria di merito pervenga a una o più delle risultanze seguenti :
 - a) progetto non afferente alle attività di cui all'Articolo 4 comma 1;
 - b) contenuti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale giudicati insufficienti nel progetto presentato;
 - c) risorse (umane e strumentali) giudicate non idonee allo svolgimento delle attività progettuali e/o al raggiungimento dei risultati indicati;
 - d) modalità di verifica dei risultati progettuali giudicate insufficienti;
 - e) impatto del progetto sulla competitività della proponente giudicato insufficiente.
4. Per le domande il cui iter istruttorio si conclude con un pre-esito negativo, il Soggetto Gestore provvede alle relative comunicazioni all'impresa proponente e alle successive azioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.

Art. 9 – Ammissione a contributo

1. Per ogni singola richiesta di agevolazione, terminata la fase di istruttoria valutativa effettuata dal soggetto gestore e dall'esperto del MIUR, lo stesso invierà alla Regione Umbria il relativo esito istruttorio e la relazione tecnico scientifica dell'esperto del MIUR.
2. Il Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese della Regione Umbria a seguito dell'acquisizione dell'esito istruttorio redigerà apposita determinazione dirigenziale ai fini della concessione definitiva del contributo.

Art. 10 - Modalità di erogazione

1. L'impresa beneficiaria ai fini della presentazione della richiesta di erogazione dell'anticipo e del saldo del contributo, dovrà accedere alla procedura telematica al sito <http://smg.regione.umbria.it>, secondo le disposizioni che seguono e che comunque saranno dettagliate in sede di concessione del contributo.

Art. 10.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. L'impresa beneficiaria può ottenere un anticipo del 70% del contributo concesso, inviando tramite PEC al seguente indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, la richiesta di erogazione di anticipo del contributo e l'elenco dei titoli di spesa che dovranno essere compilati dall'impresa utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, la procedura telematica disponibile al seguente indirizzo: <http://smg.regione.umbria.it>.
2. Alla richiesta di anticipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione scansionata:
 - polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito, della durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di erogazione dell'importo garantito, redatta secondo lo schema di cui all'"allegato i)";
 - documentazione attestante la realizzazione del progetto per un valore complessivo pari almeno al 20 (venti) per cento del totale delle spese ammesse. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà presentare copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, e relativa documentazione di pagamento.
3. L'anticipo è pari al 70 (settanta) per cento del contributo totale concesso all'impresa e verrà erogato a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta.
4. Alle imprese che richiedano l'anticipo del contributo, è riconosciuto, a titolo di "de minimis", un rimborso a copertura degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 2 (due) per cento "una tantum" sull'importo garantito; tale rimborso verrà erogato con la liquidazione del saldo del contributo, ai sensi del successivo art. 10.2.

Art. 10.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Al fine della richiesta di saldo del contributo l'impresa beneficiaria deve utilizzare esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, la procedura telematica disponibile al seguente indirizzo: <http://smg.regione.umbria.it>.
2. A seguito della compilazione dei moduli informatici necessari alla richiesta di saldo, l'impresa dovrà salvare in formato elettronico e firmare digitalmente la richiesta di erogazione del saldo ed inviarla al Servizio Politiche di sostegno alle Imprese mediante PEC.
3. Il sistema informatico, al buon fine dell'inserimento telematico, fissa automaticamente l'appuntamento con i funzionari regionali, per la presentazione della domanda cartacea e per la contestuale verifica della documentazione contabile.
4. Nel giorno fissato dal sistema il soggetto richiedente, accompagnato dal consulente che ha eventualmente assistito l'impresa nelle fasi di progettazione e realizzazione dell'intervento, presenta la domanda di erogazione del contributo, la relazione finale, le tabelle di rendicontazione dei costi, tutti i titoli di spesa e i relativi giustificativi di pagamento.
5. Nel caso di impossibilità da parte dell'impresa o del funzionario regionale a partecipare all'appuntamento, potrà essere concordata una nuova data mediante tempestiva comunicazione a mezzo PEC al seguente indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
6. Al momento della presentazione della documentazione, l'istruttore verificherà la completezza e la regolarità della documentazione contabile.
7. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere inviata telematicamente secondo la

procedura di cui al comma 1 del presente articolo, entro 40 giorni dalla data di ultimazione del progetto.

8. Le imprese beneficiarie che abbiano richiesto ed ottenuto l'erogazione dell'anticipo del contributo ai sensi del precedente art. 10.1, potranno presentare nella domanda di erogazione del saldo del contributo anche la richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per il rilascio della fideiussione.
9. Le erogazioni sono assoggettate, ove dovuto, alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.
10. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del Regolamento CE n. 1828/2006 l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione Umbria, trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Europea.

Art. 11 – Rendicontazione del progetto

1. La richiesta di erogazione a saldo delle imprese beneficiarie dovrà pervenire alla Regione Umbria ai sensi di quanto previsto all'art. 10.2.
2. Il Servizio Politiche di sostegno alle Imprese provvederà all'invio della documentazione tecnico scientifica al soggetto gestore, che con l'ausilio dello stesso esperto del MIUR che ha valutato il progetto di ricerca e sviluppo in sede di ammissione, effettuerà la valutazione sia della conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.
3. Al fine di determinare il contributo effettivamente spettante verranno esaminati da parte del Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese, i titoli di spesa rendicontati ed i relativi pagamenti. Per l'ammissibilità delle relative spese, il pagamento dei titoli di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o ricevuta bancaria. Tale pagamento deve risultare effettuato in data successiva alla presentazione della domanda di ammissione al bando ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto.
4. Fermo restando quanto previsto nell'allegato o) "Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi" al momento della presentazione della richiesta di erogazione a saldo le imprese dovranno presentare copia di tutti i titoli di spesa rendicontati con allegati i relativi pagamenti compresa copia di tutte le buste paga del personale dipendente inserito nel progetto. Per il costo del personale il pagamento deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto.
5. In particolare per la rendicontazione del costo del personale oltre alla copia delle buste paga e del bonifico bancario, l'impresa dovrà presentare copia del modello F24 da cui risulti il pagamento degli oneri riflessi di natura fiscale e previdenziale relativi alla retribuzione e ai compensi giustificati da busta paga e che sono stati versati.
6. In merito alla voce materiali nelle schede di prelievo dal magazzino deve essere data indicazione della fattura di acquisto riferita ai materiali prelevati (numero e data).
7. Qualora la spesa sostenuta, rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore alla spesa ammessa, il Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese provvederà alla proporzionale riduzione del contributo da liquidare nel rispetto delle singole percentuali di agevolazione. Una spesa sostenuta, rendicontata e ritenuta ammissibile superiore alla spesa ammessa, non comporterà aumento del contributo da liquidare. In ogni caso la soglia minima di ammissibilità pari ad € 130.000,00 dovrà essere rispettata anche in sede di rendicontazione finale di spesa pena la revoca del contributo. dell'ammontare massimo ammesso in sede di concessione.

Art. 12 – Divieto di cumulo

1. I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. L'agevolazione è tuttavia cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca e allo Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse da Fondi Pubblici di Garanzia operanti in regime *de minimis*.
3. Nel caso in cui l'impresa acceda ad interventi a favore del capitale di rischio utilizzati per finanziare i medesimi costi considerati ammissibili ai fini del presente bando, le percentuali di aiuto previste dallo stesso verranno ridotte del 50% nei primi tre anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell'importo complessivo ricevuto.

Art. 13 – Variazioni

1. Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore che:
 - nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
 - nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
2. Fermo restando il limite massimo degli importi di contributo in conto capitale concessi sul progetto e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola voce di costo (personale, consulenze, etc) fino ad un incremento non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso all'intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

Art. 14 – Obblighi per i beneficiari

1. L'impresa beneficiaria:
 - a) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, compresa la liquidazione volontaria, alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - b) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo i beni materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo entro i cinque anni successivi al momento in cui il progetto è stato completato relativamente ai suddetti beni; in deroga, l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo in presenza di cause documentate di forza maggiore e previa autorizzazione della Regione Umbria. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi del successivo art. 16.
2. In conformità con quanto previsto dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. 1828/2006, l'impresa beneficiaria dell'agevolazione conserva a disposizione della Regione, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) per i tre anni successivi alla chiusura del POR ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo (ovvero sino al termine massimo del 31 agosto 2017).

3. L'impresa beneficiaria deve rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

Art. 15 – Controlli in loco e Ispezioni

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea ed effettuati da funzionari regionali coadiuvati dal soggetto gestore. Tali controlli, sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, potranno essere effettuati, sia a supporto dell'attività istruttoria sia successivamente alla fase di ammissione e/o erogazione dei contributi.
2. I suddetti controlli sono finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel precedente art. 14 , nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 57 del Reg. (CE) 1083/06.

Art. 16 - Revoca dei contributi

1. L'erogazione dei contributi cessa nei casi di:
 - a) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - b) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale (anche volontaria.);
 - c) accordi stragiudiziali, piani attestati ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
 - d) interruzione dell'iniziativa per cause anche non imputabili all'impresa beneficiaria.
2. Nei casi sopra indicati, i contributi eventualmente già erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al soggetto gestore.
3. I contributi sono revocati nei seguenti casi:
 - a) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
 - b) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso;Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Banca e/o dall'esperto emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare con riferimento al luogo di svolgimento del progetto.
I contributi sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati dell'interesse pari al TUR vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti.
Inoltre nei casi sub a), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.
4. Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito dei precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dalla Regione Umbria secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

Art. 17 - Riepilogo della tempistica del procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria – Servizio Politiche di sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo e-mail dtocacelo@regione.umbria.it fax 075 5045695. Dirigente Responsabile Dott.ssa Daniela Toccacelo. Responsabile del procedimento Dott.ssa Giorgia Padiglioni (telefono 075-5045717) e-mail gpadiglioni@regione.umbria.it.
2. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato il giorno successivo rispetto la data di ricezione della richiesta di agevolazione dell'impresa tramite PEC e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Comunicazione ricevibilità	Giorno successivo arrivo PEC	10 gg	Comunicazione ricevibilità
Esame formale domanda pervenuta	Fine fase precedente	15 gg	Ammissione alla fase successiva
Esame tecnico scientifico	Fine fase precedente	30 g	Esito istruttorio
Assegnazione contributo	Fine fase precedente	15 gg	Determinazione dirigenziale

3. Il procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi concessi sarà avviato il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di erogazione dell'impresa e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Esame formale domande pervenute	Giorno successivo ricevimento documentazione	15 gg	Invio richiesta di agevolazione all'esperto del MIUR
Valutazione tecnico scientifica del progetto	Fine fase precedente	30 gg	Invio esito istruttorio
Esame documentazione di spesa	Fine fase precedente	30 g	Scheda istruttoria
Erogazione contributo	Fine fase precedente	15 gg	Determinazione dirigenziale

Art. 18 – Tutela della Privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. si comunica che il trattamento dei dati avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, secondo i principi dell'art. 11, ed in particolare quelli di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza.
2. I dati personali verranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento, anche per fini statistici.
3. Il titolare del trattamento è la Regione Umbria - Giunta Regionale, nella persona del Presidente, con sede in via Pievaiola 23 – 06124 Perugia.
4. Il Responsabile del trattamento, ai sensi del Regolamento della Giunta regionale approvato con D.G.R. del 27 luglio 2007 n. 1285 e della Determinazione Direttoriale n. 9919 del 3

novembre 2009, è il Dirigente responsabile del Servizio Politiche di sostegno alle imprese: Dott.ssa Daniela Toccacelo, Tel. 075.5045737, e-mail: dtoccacelo@regione.umbria.it; Responsabile esterno del trattamento, per le attività affidate in base ad apposita convenzione: Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale spa.

Art. 19 – Rispetto delle norme comunitarie

1. Il regime di aiuto relativo al presente bando applicato ai sensi del Reg. CE 800/2008 del 6 Agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 9 agosto 2008 è il n. X3/2008 “Regime di aiuto a favore della ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale” pubblicato nella G.U.C.E. C/249/2009 il 17 Ottobre 2009.
2. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente bando entro il termine per l’invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente bando.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. L’Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L’Amministrazione regionale potrà apportare al presente bando qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l’integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
3. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d) del Reg. CE n.1828/2006 l’elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Europea.
4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del Servizio Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.
5. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche di Sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all’art. n. 25 della citata Legge.
6. I provvedimenti inerenti l’approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR, di fronte al T.A.R. dell’Umbria.

Art. 21 – A chi rivolgersi per informazioni

Per informazioni di carattere generale:

- consultare i siti internet:
 - www.regione.umbria.it, sezione “Bandi”
 - www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it
 - www.incentivi.mcc.it

Per informazioni tecnico/amministrative:

- rivolgersi direttamente al Servizio politiche di Sostegno alle Imprese www.sostegnoimprese.regione.umbria.it

Art. 22 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, con sede in Via Pievaiola 23, Perugia, e che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi alle P.M.I.
2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico bando di concorso. Le imprese sono informate che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche di sostegno alle imprese Dott.ssa Daniela Toccacelo, e-mail: dtoccacelo@regione.umbria.it. Il responsabile esterno del trattamento, per le attività affidate in base ad apposita convenzione è la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale spa. Inoltre:

a. **Finalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.

b. **Modalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U. I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge.

c. **Conferimento dei dati.** I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

d. **Rifiuto di conferimento dei dati.** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.

e. **Comunicazione dei dati.** I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.

f. **Diffusione dei dati.** I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.

g. **Publicità su rete internet.** I dati sono soggetti a pubblicazione sulla rete internet nei limiti e con le modalità indicate nel D.L. del 22 giugno 2012, “ Misure urgenti per la crescita del

paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall’art. 18 del medesimo.

h. **Trasferimento dei dati all'estero.** I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

k. **Diritti dell'interessato.**

- a. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- c. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- d. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.